Ordinanza n.27 del 30 giugno 2022 "Economia circolare e filiere agroalimentari - Linea di intervento B3.2"

FAQ

1. Quesito

Un progetto d'investimento può venire, in tutto o in parte, realizzato da un'Impresa diversa rispetto all'impresa originariamente beneficiaria delle agevolazioni?

Risposta

- <u>Si, è possibile</u> su espressa richiesta di variazione e nei limiti, in alcun modo superabili, del contributo già concesso sostituire una o più imprese beneficiarie con altre imprese, facenti parte del medesimo Consorzio oppure della Rete d'Impresa Promotore alla data di presentazione della domanda, o con il Promotore stesso.
- Il subentro può avvenire solo a condizione che non risultino sostanzialmente modificati gli obiettivi del programma d'investimento originariamente presentato e ferme restando la piena conformità delle spese effettuate alla vigente normativa. Le spese effettivamente sostenute saranno valutate in sede di richiesta di erogazione dell'agevolazione. Si conferma che, come disposto dall'art, 4, comma 3 del Bando B3,2, le
- Si conferma che, come disposto dall'art. 4, comma 3 del Bando B3.2, le Imprese Beneficiarie, devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
- a) essere già costituite ed iscritte al registro delle imprese; le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese, nonché avere la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano, da dimostrare al momento della prima richiesta di erogazione;
- b) trovarsi in regime di contabilità ordinaria;
- c) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- d) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata nel Regolamento GBER, oppure qualora ricorrano agli aiuti a valere sul Quadro Temporaneo ovvero sul Quadro temporaneo di crisi non trovarsi in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019;
- e) esclusivamente per gli aiuti a finalità regionale concessi ai sensi del regolamento GBER, non rientrare tra coloro che nei due anni precedenti abbiano chiuso la stessa o analoga attività nello spazio economico europeo o che abbiano concretamente in programma di cessare l'attività entro due anni dal completamento del programma di sviluppo proposto nella zona interessata.